

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1 - Oggetto e fini del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione dei matrimoni civili nel territorio del Comune di Rivarolo Canavese, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli articoli da 84 a 116 del codice civile.

Art. 2 – Funzioni

Il matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco o suo delegato, oppure, a richiesta degli interessati, può essere celebrato da un delegato tra le figure previste dall'art. 1, del D.P.R. 396/2000 (*su delega discrezionale del Sindaco*), alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati.

Art. 3 - Luogo della celebrazione

I matrimoni civili vengono celebrati, al di fuori dell'ipotesi prevista nell'articolo 110 del Codice Civile pubblicamente, nella casa comunale e, più precisamente, nel locale adibito allo svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale sito nel Palazzo Comunale, primo piano in Via Ivrea numero sessanta.

A richiesta degli interessati, il matrimonio civile potrà essere celebrato, sempre pubblicamente, in un locale diverso, e precisamente presso il Castello Malgrà, nella sala cosiddetta "delle cacce" già individuata quale casa comunale con comunicazione inviata al Procuratore della Repubblica di Torino in data 2/3/1998. Per l'uso di tale locale dovranno essere osservate le norme del "Regolamento di utilizzo degli immobili comunali destinati ad ospitare mostre, convegni, manifestazioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22/7/1997, come modificate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 8/5/1998 e successivo atto di G.C. n.178/2003.

La capienza della Sala consiliare è di massimo 50 persone, salvo particolari esigenze di tipo sanitarie ed emergenziali.

Art. 4 – Organizzazione del servizio

L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato civile, in collaborazione con altri uffici deputati relativamente

all'utilizzo delle sale;

La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, all'ufficio competente per i residenti al momento delle pubblicazioni di matrimonio e per i non residenti almeno 60 giorni precedenti la data di celebrazione.

L'ufficio di stato civile potrà accordare l'autorizzazione per l'utilizzo delle sale secondo disponibilità.

L'ufficio di stato civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

La sala della celebrazione viene apportata con il solo utilizzo dell'arredo proprio della sala medesima. I richiedenti potranno, a propria cura e spese, integrare l'arredo con elementi temporanei che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura degli stessi. Il Comune di Rivarolo Canavese si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi temporanei disposti dai richiedenti.

Non è ammesso prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, coriandoli e quant'altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti, sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 5 - Orario per le celebrazioni di matrimonio civile - Compensi

I matrimoni civili, in via ordinaria, sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari:

- *LUNEDÌ - MERCOLEDÌ* dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00
- *MARTEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ* dalle ore 9,30 alle ore 12,30
- *SABATO* dalle ore 9,30 alle ore 12,00

I matrimoni celebrati in detti orari per i residenti in Rivarolo Canavese -almeno uno dei nubendi- o iscritti all'AIRE di Rivarolo Canavese, non sono soggetti ad alcun rimborso di spese.

I matrimoni celebrati per i non residenti negli orari sopraindicati sono soggetti al pagamento della somma di Euro 400,00.

I matrimoni civili dei residenti in Rivarolo Canavese -almeno uno dei nubendi- o iscritti all'AIRE di Rivarolo Canavese possono essere celebrati anche nella giornata del sabato dalle ore 15,00 alle ore 17,00 alle seguenti condizioni:

- previa verifica della disponibilità della sala sopra indicata;
- corrispondendo al Comune di Rivarolo Canavese a titolo di rimborso spese forfettario, la somma di Euro 120,00.

Le somme complessive dovute in applicazione dei precedenti comma dovranno essere versate attraverso il portale PagoPA, - pagamento spontaneo - servizio celebrazione matrimonio civile - da eseguirsi prima della cerimonia del matrimonio e per la quale dovrà essere esibita apposita ricevuta di pagamento.

Art. 6 – Tempistica di Richiesta per i non residenti

Le richieste di celebrazione di matrimonio da parte di persone non residenti nel Comune di Rivarolo Canavese dovranno pervenire all'ufficio dello Stato Civile con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni lavorativi.

Art. 7 - Divieto di rinfreschi

E' fatto assoluto divieto di organizzare ed allestire in occasione della celebrazione dei matrimoni all'interno della sala del palazzo comunale a ciò appositamente destinata, feste, banchetti o altre iniziative a carattere privato, o di gettarvi riso a qualsiasi altro genere di materiale.

Art. 8 - Pubblicità del regolamento

A norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 9 - Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione: il codice civile - il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" - il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" - lo Statuto comunale e ogni altra norma concernente la materia.

Art. 10 - Rinvio dinamico.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.